

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LARA MODICA

Seduta del 13/02/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato il 7 ottobre 2011 ed anticipatamente estinto in corrispondenza della cinquantacinquesima rata, il ricorrente chiede all'Abf di condannare l'intermediario ex art. 125sexies TUB al pagamento di 941,31 euro a titolo di commissioni ed oneri corrisposti e non maturati, oltre interessi legali. Chiede altresì la restituzione della somma di 1.308,00 euro per quattro quote indebitamente trattenute dall'intermediario.

L'intermediario, costituitosi, segnala: che il piano annuale di rimborso allegato al contratto ed espressamente sottoscritto dal cliente prevede un criterio di rimborso diverso dal pro rata temporis; che a causa di un mero errore nella procedura di stampa del "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni", la colonna intitolata "Rimborso Commissioni Rete Distributiva (lettera D)" riporta un disallineamento in quanto l'importo da rimborsare, definito sulla base dei criteri sopraindicati, è esposto nella casella corrispondente alla rata successiva a quella in cui è intervenuta l'estinzione anticipata, vale a dire in corrispondenza della rata 56; con riferimento agli oneri assicurativi, risultano effettuate da parte delle Compagnie Assicuratrici rimborsi per euro 246,15 e che, ad ogni modo, la documentazione prodotta costituisce ricognizione di debito da parte delle stesse; di aver già riconosciuto al cliente la somma di Euro 40,30 (euro 8.81 a titolo di "commissioni rete distributiva" quale differenza tra l'importo previsto nel piano annuale di rimborso in corrispondenza della rata n.55 (€309,94) e quanto già rimborsato al cliente (€301.13); euro 11,45 a titolo di "oneri assicurativi" quale differenza tra quanto previsto dal piano di



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rimborso in corrispondenza della rata n.55 (€257,60) e quanto riconosciuto dalle compagnie (€246,15); €20,04 per interessi legali dalla data di reclamo e spese di procedura (€20,00) sostenute per la presentazione del ricorso); che le quote insolte relative alle mensilità di Giugno e Luglio 2016 e le spese di bolli pari ad euro 7,92 risultano rimborsate in sede di conteggio estintivo mentre le quote dei mesi di agosto e settembre sarebbero state rimborsate con bonifico del 2019.

Chiede il rigetto del ricorso.

Con memoria di replica del 12/06/2019 parte ricorrente conferma i propri precedenti scritti, insistendo per la trattazione del ricorso.

Con controrepliche dell' 11/07/2019 l'intermediario resistente richiama integralmente le difese esposte con le controdeduzioni ed eccepisce gli avvenuti rimborsi al ricorrente, sia in tema di quote insolte che in tema di oneri assicurativi.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi sopportati con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", include o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione degli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve



essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all’argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, ritiene di accogliere la domanda restitutoria con riguardo alle voci di costo “istantanee” corrispondenti agli “oneri erariali”, al netto di quanto già restituito, per 200,73 euro e “oneri erariali” per 4,67 euro.

Quanto agli oneri assicurativi, l’intermediario fornisce prova dell’avvenuto integrale rimborso secondo il piano allegato in atti.

Con riguardo alla domanda relativa alle quote trattenute dall’intermediario dopo l’estinzione del finanziamento, solo due risultano restituite mediante bonifico di cui è prova in atti; sicché l’intermediario dovrà corrispondere al cliente un importo pari a due quote (relative ai mesi di agosto e settembre) indebitamente trattenute (327,00 + 327,00 euro).

Per le ragioni fin qui enunciate, e tenuto conto delle restituzioni già intervenute, comprensive delle spese di presentazione del ricorso, l’intermediario è nel complesso tenuto al pagamento di 859,40 euro, oltre interessi dal reclamo.

### PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 859,40, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI